



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 9 MARZO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 8 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 25 a carico di :

sig. CARELLI Mario, Presidente per la stagione 2007/2008 della ASD Sporting Terranova, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13, delle NOIF; la Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Carelli Mario.

IL DEFERIMENTO

Premesso che:

con provvedimento del 18 dicembre 2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Carelli Mario e la ASD Sporting Terranova, per rispondere delle violazioni sopra specificate.

Rilevava :

1 – che in data 20.10.2009 il Comitato regionale Calabria aveva comunicato alla Procura Federale che il Collegio Arbitrale della L.N.D., nella seduta del 5.4.2008, decidendo sul reclamo proposto dall'allenatore Guzzetti Falbo Domenico, aveva condannato la ASD Sporting Terranova, partecipante al campionato di Prima Categoria, a corrispondere al tecnico la somma di € 3.500,00 oltre gli interessi legali all'effettivo pagamento;

2 – che la delibera era stata pubblicata nel C.U. n.6 del 5.4.2008;

3 – che con raccomandata del 12.11.2008 il Comitato Regionale Calabria invitava la ASD Sporting Terranova a provvedere al pagamento di quanto dovuto nei termini indicati dall'art.94 ter c.13;

4 – che solo in data 3.12.2009 il tecnico dichiarava al Collaboratore dell'Ufficio Indagini di essere stato soddisfatto riconoscendo la quietanza liberatoria a sua firma del 4.9.2009, prodotta al Comitato Regionale Calabria e confermando la correzione della data effettuata a sua firma;

5 – che il ritardato pagamento integrava la violazione dell'art.1 c.1 C.G.S. ascrivibile al Sig. Carelli Mario nonché la violazione dell'art.4 c.1 del C.G.S.;

Tanto premesso ha rinviato a questa Commissione Territoriale gli incolpati ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari di cui in epigrafe.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del giorno 8 marzo 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per Carelli Mario e per la ASD Sporting Terranova.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

per il sig. Carelli Mario sei mesi di inibizione;

per la Soc. ASD Sporting Terranova un punto di penalizzazione in classifica da scontare nel corrente campionato 2009/2010.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi della violazione contestata per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

- al sig. CARELLI Mario l'inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell' art.19 C.G.S. per mesi SEI;
- alla Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA la penalizzazione di UN punto in classifica da scontare nel corrente campionato 2009/2010.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 8 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |         |             |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Avv. Romano            | GENTILE | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n° 90 della Società A.S.D. BUONVICINO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 17.02.2010 (omologazione del risultato della gara Buonvicino La Rotese del 14.02.2010 - campionato di 3^Categoria).**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che il G.S. ha, nella decisione di primo grado, riconosciuto, senza che la Società La Rotese 2007 ne avesse fatto richiesta nelle forme procedurali previste dal C.G.S., il ricorrente della causa di forma maggiore come giustificazione per la mancata disputa dell'incontro tra l'A.S.D. Buonvicino e La Rotese 2007 che si sarebbe dovuto tenere giorno 14 febbraio 2010 sul campo di Buonvicino;

che, pertanto, la documentazione presa a sostegno della propria decisione dal G.S. è stata dallo stesso definita come "dichiarazione" della Polizia di Stato di Cosenza, ed invece trattasi di una semplice dichiarazione fatta davanti al Comandante dell'Ufficio infortunistica della Polizia di Stato di Cosenza nord dal Signor Tommaso Vincenzo in qualità di presidente della Società La Rotese 2007;

che, di conseguenza, la mancata presenza della società La Rotese 2007 il giorno 14.2.2010 sul campo di Buonvicino, per la disputa della gara valevole per il Campionato di 3^ Categoria, va considerata come atto di rinuncia da parte della società La Rotese 2007;

**P.Q.M.**

visto l'art.44,capoverso 1.2.,del C.G.S.:

revoca la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale;

irroga alla società LA ROTESE 2007 la punizione sportiva della perdita della gara (*Buonvicino - La Rotese del 14.02.2010*), con il punteggio 0 - 3;

irroga alla società LA ROTESE 2007 la penalizzazione di UN punto in classifica per rinuncia;

irroga alla Società LA ROTESE 2007 l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00);

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 92 della società POL. TAURIANOVESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 26.02.2010 (Omologazione del risultato della gara Taurianovese - Cittanovese del 16.02.2010 Campionato Juniores Regionale).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che il Giudice Sportivo Territoriale ha, nella decisione di primo grado, erroneamente omologato il risultato, decisione da annullare in quanto alla gara disputata giorno 16 febbraio 2010 sul campo di Taurianova tra le squadre della Taurianovese e la Cittanovese, valevole per il Campionato Juniores Regionale, per come risulta agli atti, ha preso parte il calciatore della Cittanovese Lo Previte Andrea nato il 15.11.1991, matricola 4.462.297, nonostante lo stesso dovesse scontare una squalifica per una gara, giusto C.U. n.106 del 12.2.2010;

che, pertanto, la presenza in campo del calciatore squalificato comporta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 5, lett.a, del C.G.S.;

P.Q.M.

revoca il provvedimento adottato dal Giudice di 1° Grado;

infligge alla società CITTANOVESE la punizione sportiva della perdita della gara (*Taurianovese – Cittanovese del 16.2.2010*) con il punteggio di 0 – 3;

dispone accreditarsi le tasse reclamo, rispettivamente per il ricorso al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare Territoriale, sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 93 della società A.S.D.LUZZESE CALCIO 99.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 20G del 22.02.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara Luzzese Calcio 99 – Sporting Luzzi del 02.02.2010, inibizione fino al 30.06.2010 del dirigente LIRANGI Franco, ammenda di € 250,00).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

considerato che, per come accertato dal Giudice Sportivo, il calciatore Russo Marco non aveva titolo a partecipare alla gara del 02.02.2010 valevole per il Campionato Allievi Provinciali tra l'ASD Luzzese Calcio 99 e lo Sporting Luzzi in quanto, dall'esame della documentazione fornita in atti, alla data della gara de quo non aveva compiuto il 14° anno di età, così come prevede l'art.23, lettera d), del Regolamento per il Settore Giovanile e Scolastico;

pertanto, ai sensi dell'art.17, comma 5, lett.a), del C.G.S., va confermata la decisione adottata in prime cure.

per quanto riguarda l'inibizione del Sig. Lirangi Franco il ricorso in esame deve essere parzialmente accolto, considerato che l'inibizione inflitta al tesserato della ASD Luzzese Calcio 99 aveva decorrenza dal giorno 4 febbraio 2010, quindi due giorni dopo alla disputa della gara, oggetto del ricorso in esame;

di conseguenza, va rivista la sanzione pecuniaria inflitta dal Primo Giudice per renderla più congrua ed adeguata alle irregolarità accertate, nonché l'inibizione inflitta al dirigente;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo delibera di:

ridurre l'ammenda inflitta alla società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 ad € 100,00 (cento/00);

ridurre la sanzione dell'inibizione inflitta al dirigente Sig. LIRANGI Franco fino al 31 MAGGIO 2010;

confermare nel resto le decisioni impugnate;

dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 94 della società U.S.AMATO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 24.2.2010 (Ammende di € 80,00 e € 30,00, inibizione fino al 15.05.2010 del dirigente GRANDE Giuseppe, squalifica del calciatore BRESSI Rosario per SEI gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risultano in maniera chiara ed inequivocabile i fatti addebitati alla Società ricorrente ed ai suoi tesserati;

ritenuto che non può essere preso in considerazione quanto asserito nel ricorso circa le sanzioni pecuniarie in quanto deve essere la Società ospitante a fornire le massime garanzie circa l'osservanza delle norme di sicurezza del terreno di gioco nonché in merito alla richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine, indipendentemente dalla titolarità sulla proprietà del campo;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n° 95 della Società A.S. RAFFAELE NICASTRO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 4.3.2010 (Squalifica del calciatore LUCCHINO Giuseppe per TRE gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dal calciatore Lucchino Giuseppe, tesserato per l'A.S. Raffaele Nicastro, ed in particolare che va tenuto conto che trattasi di comportamento offensivo nei confronti dell'assistente del direttore di gara e per il quale appare più congrua la variazione della squalifica per due giornate di gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta nei confronti del calciatore LUCCHINO Giuseppe a DUE (2) giornate effettive e dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi